

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

**COMUNE DI MARANO**

**LAGUNARE-UD**

ORGANO GESTORE



**PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE  
ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA "VALLE CANAL  
NOVO" L.R. 30 SETTEMBRE 1996 N.42 ART.11**

**NORME DI ATTUAZIONE**

MARZO 2016

## **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

### **Comune di Marano Lagunare UD– Organo Gestore**

## **PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA “VALLE CANAL NOVO”**

L.R. 30 settembre 1996 n.42 art.11

### **NORME DI ATTUAZIONE**

raggruppamento temporaneo di professionisti:

dott. nat. Matteo De Luca aspetti faunistici - CAPOGRUPPO

studio D:RH - arch. Paola Rigonat Hugues aspetti urbanistici e socioeconomici

dott. nat. Giuseppe Oriolo aspetti vegetazionali

dott. nat. Luca Strazzaboschi aspetti vegetazionali e relativi alle acque

---

marzo 2016

## Sommario

<b>Titolo 1. Disposizioni generali</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 1 - Natura, efficacia e finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 2 - Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 3 - Riferimenti legislativi ed urbanistici</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 4 - Obiettivi generali e contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 5 - Navigabilità</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 6 - Tutela della flora e della fauna</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 7 - Perimetri della Riserva</b> .....	<b>21</b>
<b>Titolo 2. Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 8 - Zonizzazione</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 9 – Zona RN di tutela naturalistica</b> .....	<b>23</b>
9.1. <i>Prescrizioni generali</i> .....	23
9.2. <i>Ambito RN1: valle Popezza</i> .....	24
9.3. <i>Ambito RN2: laguna Corgnolo</i> .....	24
9.4. <i>Ambito RN3: canale PIM</i> .....	24
<b>Art. 10 – Zona RG di tutela generale</b> .....	<b>25</b>
10.1. <i>Prescrizioni generali</i> .....	25
10.2. <i>Ambito RG1: museo di valle</i> .....	26
10.3. <i>Ambito RG2: argini</i> .....	26
10.4. <i>Ambito RG3: barena osservatorio</i> .....	27
10.5. <i>Ambito RG4: barena Centro Visite</i> .....	27
10.6. <i>Ambito RG5: ex depuratore Maruzzella</i> .....	27
10.7. <i>Ambito RG6: argine valle</i> .....	28
10.8. <i>Ambito RG7: area agricola la Muzzanella</i> .....	28
<b>Art. 11 – Zona RP – aree per servizi</b> .....	<b>30</b>
11.1. <i>Prescrizioni generali</i> .....	30
11.2. <i>Ambito RP1: edifici e attrezzature</i> .....	31

11.2.1. Ambito RP1 a: centro visite, ufficio riserve, biglietteria, ristoro, area ricreativa.....	31
11.2.2. Ambito RP1 b: acquario lagunare, osservatorio panoramico.....	32
11.3. Ambito RP2: deposito.....	32
11.4. Ambito RP3: osservatorio.....	32
11.5. Ambito RP4: parcheggio.....	32
11.6 Ambito RP5: spazio di accesso alla Riserva su palafitte.....	32
<b>Art. 12 – Zone AC – aree contigue.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 13 – Norme urbanistico – edilizie per i manufatti esistenti.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 14 – Interventi.....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 15 - Punti di accesso alla Riserva.....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 16 – Segnaletica.....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 17 – Attività da incentivare.....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 18 – Vincoli.....</b>	<b>35</b>
<b>Allegati.....</b>	<b>37</b>
<b>    Criteri per l'utilizzo del Logo.....</b>	<b>37</b>

## **Titolo 1. Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Natura, efficacia e finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo**

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) è redatto in conformità e con i contenuti di cui agli artt. da 10 a 18 della Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42, sezione seconda, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso riguarda le aree interessate dalla Riserva Naturale Regionale della “Valle Canal Novo” così come istituita dall’art. 44 della L.R. 42/96 e le aree contigue.

Ai sensi dell’art.10 della L.R. 42/96, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Marano Lagunare è stato stipulato un Accordo di programma - approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3360 del 7 novembre 1997 - per l’attuazione della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella; tale documento fissa i principali parametri di riferimento, gli obiettivi ed i contenuti da soddisfare attraverso la redazione del presente PCS.

#### 2. Il PCS:

- definisce il perimetro del territorio della Riserva, precisando quello provvisorio indicato dalla legge istitutiva;
- definisce, all’interno del territorio della Riserva, gli ambiti da suddividere in differenti zone;
- indica per ciascuna zona le modalità e gli eventuali parametri di intervento;
- indica le parti del territorio esterne alla Riserva ma da assoggettare a forme di tutela che garantiscano le connessioni con i valori naturalistici presenti nella Riserva;
- definisce gli interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale della Riserva;
- definisce i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni alla Riserva.

#### 3. Il PCS:

- è redatto per iniziativa della Amministrazione Regionale (ai sensi del 1° comma dell’art.15 della L.R. 42/96);
- è adottato (ai sensi del 1° comma dell’art.17 della L.R. 42/96) dall’Organo gestore Comune di Marano Lagunare UD come definito dal 2° comma dell’art.31 della L.R. 42/96;
- è depositato, successivamente all’adozione, presso la segreteria del Comune di Marano Lagunare per consentire la proposta di osservazioni od opposizioni, e delle successive valutazioni del Consiglio comunale, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell’art.17 della L.R. 42/96;

- è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.17 della L.R. 42/96.

Le varianti al PCS seguono le medesime procedure.

L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione a favore dell'Organo gestore, ovvero del Comune, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione.

Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 214 della L.R. 26/2012.

## **Art. 2 - Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo**

Il Piano di Conservazione e Sviluppo è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e relativi allegati
- Norme di attuazione
- Tavola 1 - Perimetro definitivo e zonizzazione
- Tavola 2 - Interventi
- Tavola 3 - Vincoli
- Tavola 4 - Assetto proprietario
- Relazione di screening della Valutazione Ambientale Strategica
- Valutazione di Incidenza

## **Art. 3 - Riferimenti legislativi ed urbanistici**

### **1 Agricoltura e foreste**

#### Normativa europea

*Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.*

*Regolamento CEE n. 2080/92 del 30/06/1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti*

*alle misure forestali nel settore agricolo.*

*DIRETTIVA CEE 15/07/1991 N. 414 relativa all'uso dei prodotti fitosanitari.*

*DIRETTIVA CEE 12/12/1991 N. 676 (Direttiva nitrati) relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*

*DIRETTIVA CEE 23/10/2000 N. 60 "WATERFRAME DIRECTIVE" quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*

### Normativa nazionale

*Regolamento per l'applicazione del R.D. 3267/23.*

*D.M. 19/04/1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola.*

*DLGS 03/04/2006, N. 152, Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.*

*D.M. 07/04/2006 Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.*

### Normativa regionale

*LEGGE REGIONALE 12/08/1975, N. 058*

*Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.*

*LEGGE REGIONALE 06/09/1976, N. 054*

*Interventi per il completamento, il ripristino e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione.*

*LEGGE REGIONALE 20/12/1976, N. 065*

*Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.*

*LEGGE REGIONALE 20/05/1977, N. 027*

*Attuazione dei progetti speciali per l'esecuzione di opere di irrigazione e di difesa del suolo nei settori dell'agricoltura e delle foreste.*

*LEGGE REGIONALE 03/06/1978, N. 048*

*Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.*

**LEGGE REGIONALE 26/08/1983, N. 074**

*Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.*

**LEGGE REGIONALE 17/07/1992, N. 020**

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.*

**LEGGE REGIONALE 18/05/1993, N. 022**

*Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.*

**LEGGE REGIONALE 19/06/1995, N. 025**

*Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.*

**LEGGE REGIONALE 24/07/1995, N. 032**

*Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.*

**LEGGE REGIONALE 28/08/1995, N. 035**

*Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.*

**LEGGE REGIONALE 27/05/1997, N. 022**

*Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.*

**LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034**

*Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.*

**LEGGE REGIONALE 22/04/2002, N. 011**



*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.*

*LEGGE REGIONALE 13/08/2002, N. 021*

*Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.*

*LEGGE REGIONALE 29/10/2002 N. 28 Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.*

*LEGGE REGIONALE 24/03/2004 N. 8 Istituzione dell' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA.*

*LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.*

*LEGGE REGIONALE 27/04/2007 N. 9 Norme in materia di risorse forestali.*

*LEGGE REGIONALE 8/04/2011 N. 5 Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.*

## **2 Difesa del suolo - sistemazione idrogeologica**

### Normativa nazionale

*LEGGE 18/05/1989, N. 183*

*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.*

*DLGS 03/04/2006, N. 152, parte 3*

*Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.*

### Normativa regionale

*LEGGE REGIONALE 06/06/1986, N. 024*

*Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico – forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.*

*LEGGE REGIONALE 18/12/2001, N. 030*

*Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminata, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.*

**LEGGE REGIONALE 03/07/2002, N. 016**

*Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.*

**LEGGE REGIONALE 29/10/2002, N. 028**

*Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.*

**LEGGE REGIONALE 12/03/2009, N. 6**

*Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.*

**LEGGE REGIONALE 15/10/2009 N. 17**

*Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.*

### **3 Parchi e riserve naturali e Rete Natura 2000**

#### Normativa europea

*Direttiva CEE 92/43 "Habitat" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.*

*Direttiva CEE 79/409/CE "Uccelli" del 2 aprile 1979 relativa alla tutela degli uccelli selvatici (aggiornata con la Dir. 147/2009 CE del 30/11/2009).*

#### Normativa nazionale

**LEGGE 29/06/1939, N.1497**

*Protezione delle bellezze naturali.*

**REGIO DECRETO 3/07/1940**

*Regolamento applicazione L.n.1497/1039.*

**LEGGE 8/08/1985 N.431**

*Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.*

*D.P.R. n. 357 del 8.9.1997 con successive modifiche e integrazioni: D.M. 20/01/1999 (GU n. 32 del 9/2/1999), D.P.R. 120/03, D.M. 11/6/2007 (GU n. 150, suppl. ord. 152) che recepisce e regola l'attuazione della direttiva 92/43/CEE in Italia*

*D.M. del 3/4/2000 che riporta Elenco delle Zone di Protezione speciale in Italia*

*D.M. del 25/3/2004 e DM del 25/3/2005 che riporta l'elenco dei SIC in Italia*

*D.M. del 17/10/2007 n 28223 (GU n. 258 del 6/11/2007). Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione zone di protezione speciale*

Normativa regionale

**LEGGE REGIONALE 13/05/1988, N. 029**

*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.*

**LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019**

*Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.*

**LEGGE REGIONALE 30/09/1996, N. 042**

*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.*

**LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034**

*Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.*

**LEGGE REGIONALE 25/08/2006** *Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.*

*D.G.R. 2203 del 21/09/2007 definisce gli indirizzi applicativi in materia di incidenza*

*ambientale.*

*LEGGE REGIONALE n. 14 del 14/6/2007*

*Vengono individuate le misure di conservazione per le ZPS, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva Uccelli.*

*LEGGE REGIONALE n. 7 del 21/7/2008*

*Sono incluse le norme per l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva habitat, le misure di salvaguardia per le ZPS e i SIC. Sulla base del decreto nazionale vengono aggiornate le misure per l'attuazione dell'articolo 4 della direttiva habitat relativo alle misure di conservazione delle ZPS. Vengono individuate tutte le sanzioni.*

*relative.*

*LEGGE REGIONALE n. 13 del 20/07/2009*

*Legge di adeguamento alle norme comunitaria che apporta alcune integrazioni e modifiche anche nel campo di Natura 2000.*

*DGR N. 546 del 28/03/2013*

*Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia.*

*D.G.R. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza".*

#### **4 Protezione dell'ambiente**

##### Normativa europea

*DIRETTIVA CEE 43/92 del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*

##### Normativa nazionale

*DLGS 03/04/2006, N. 152*

*Norme in materia ambientale*

*LEGGE 8/08/1985 N.431*

*Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.*

##### Normativa nazionale caccia

L.N. 11/02/1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Legge quadro nazionale di riferimento a cui le regioni si devono adeguare.

Normativa regionale caccia

L.R. 30/01/2008, n. 06

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019

*Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.*

LEGGE 1994, N. 037

*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.*

D.P.R. 8/09/1997, N. 357

*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.*

LEGGE 9/12/1998, N. 426

*Nuovi interventi in campo ambientale.*

LEGGE REGIONALE 03/06/1981, N. 034

*Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.*

LEGGE REGIONALE 30/08/1986, N. 039

*Interventi regionali per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.*

*LEGGE REGIONALE 07/09/1990, N. 043*

*Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.*

*LEGGE REGIONALE 02/04/1991, N. 013*

*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive.*

*LEGGE REGIONALE 15/04/1991, N. 015*

*Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.*

*LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019*

*Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.*

*LEGGE REGIONALE 18/12/1992, N. 039*

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.*

*LEGGE REGIONALE 01/06/1993, N. 027*

*Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, recante «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale».*

*LEGGE REGIONALE 08/06/1993, N. 035*

*Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale.*

*LEGGE REGIONALE 19/08/1996, N. 032*

*Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.*

*LEGGE REGIONALE 28/08/2001, N. 017*

*Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.*

*LEGGE REGIONALE 15/11/1998 N. 16*

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA.*

**LEGGE REGIONALE 18/08/2005 N. 25**

*Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.*

**LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17**

*Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.*

**LEGGE REGIONALE 18/06/2007 N. 16**

*Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.*

**LEGGE REGIONALE 12/03/2009 N.6**

*Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale*

**LEGGE REGIONALE 30/07/2009 N. 13**

*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell’articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).*

**LEGGE REGIONALE 11/08/2009 N. 16**

*Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.*

**LEGGE REGIONALE 19/05/2011 N. 6**

*Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.*

**LEGGE REGIONALE 13/02/2011 N. 1**

*Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.*

## **5 Turismo**

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 25/08/1965, N. 016

*Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi.*

LEGGE REGIONALE 05/06/1978, N. 053

*Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo.*

LEGGE REGIONALE 13/05/1985, N. 020

*Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia.*

LEGGE REGIONALE 23/08/1985, N. 041

*Interventi a favore del turismo scolastico.*

LEGGE REGIONALE 23/08/1985, N. 042

*Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore del turismo e modifiche alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.*

LEGGE REGIONALE 30/12/1986, N. 063

*Interventi a favore di operatori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica - Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, 3 giugno 1978, n. 49, 13 maggio 1985, n. 20, 23 agosto 1985, n. 41; rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, nonché interpretazione autentica della legge regionale 23 giugno 1983, n. 68.*

LEGGE REGIONALE 04/05/1993, N. 017

*Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo.*

LEGGE REGIONALE 18/04/1997, N. 017

*Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia.*

LEGGE REGIONALE 16/01/2002, N. 002

*Disciplina organica del turismo.*

**6 Urbanistica e paesaggio**

Normativa nazionale



*LEGGE 17/08/1942 N. 1150*

*Legge urbanistica.*

*LEGGE 1967, N. 765*

*Modifiche ed integrazioni alla L.U. 1150/42.*

*LEGGE 19/11/1968 N. 1187*

*Modifiche ed integrazioni alla L.n.1150/42.*

*LEGGE 08/06/1990, N. 142*

*Ordinamento delle autonomie locali.*

*D.P.R. 08/06/2001, N. 327*

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

*D.LGS 22 gennaio 2004, n. 42*

*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*

*Normativa regionale*

*LEGGE REGIONALE 19/11/1991, N. 052*

*Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

*LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019*

*Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.*

*LEGGE REGIONALE 19/05/1994, N. 008*

*Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.*

*LEGGE REGIONALE 26/02/2001, N. 007*

*Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia*

*urbanistica e ambientale.*

**LEGGE REGIONALE 19/08/1996, N. 032**

*Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.*

**LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034**

*Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.*

**LEGGE REGIONALE 21/12/2012 N. 26 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.**

## **7 Usi dell'acqua**

### Normativa europea

*DIRETTIVA CEE 04/05/1976 N. 464 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, con le modifiche apportate dalla Dir. 2000/60/CE*

*DIRETTIVA CEE 15/07/1980 N. 778 qualità delle acque destinate al consumo umano modificata dalla DIRETTIVA CE del 03/11/98 N. 83.*

*DIRETTIVA CEE 21/05/1991 N. 271 concernente il trattamento delle acque reflue urbane*

*DIRETTIVA CEE 15/07/1991 N. 414 relativa all'uso dei prodotti fitosanitari*

*DIRETTIVA CEE 12/12/1991 N. 676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*

*DIRETTIVA CE 23/10/2000 N. 60 "WATERFRAME DIRECTIVE" quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*

*DIRETTIVA CE 23/10/2007 N. 60 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*

### Normativa nazionale

*DPR 24/05/1988, N. 236 Attuazione della dir. CEE n 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16/04/87 n. 183.*

*LEGGE 05/04/1990, N. 71*

*Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque.*

*DLGS 12/07/1993, N. 275*

*Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.*

*LEGGE 05/01/1994, N. 37*

*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.*

*DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 05/02/1995*

*Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.*

*DLGS 03/04/2006, N. 152*

*Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.*

*DLGS 27/02/2009 N. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" che stabilisce che l'adozione dei Piani di gestione avvenga a cura dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano.*

*DM 16/06/2008 N. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.*

*DM 14/04/2009 N. 56 Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo.*

*DM 08/11/2010 N. 260 Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali - Modifica norme tecniche Dlgs 152/2006*

### Normativa regionale

*LEGGE REGIONALE 18/12/2001 N. 30 Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.*

*LEGGE REGIONALE 27/11/2001, N. 028*

*Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.*

*LEGGE REGIONALE 25/05/2001 N. 265 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo modulistica.*

*LEGGE REGIONALE 03/07/2002 N. 16 Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.*

*LEGGE REGIONALE 29/10/2002 N. 28 Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.*

*LEGGE REGIONALE 23/06/2005 N. 13 Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).*

*LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.*

*LEGGE REGIONALE 12/03/2009 N.6 Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.*

*LEGGE REGIONALE 15/10/2009 N. 17 Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.*

### **8 Sanzioni**

*LEGGE REGIONALE 17/01/1984, N. 1*

*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.*

#### **Art. 4 - Obiettivi generali e contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo**

1. Il presente Piano persegue gli obiettivi e le finalità generali di conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale della Riserva ed indica gli interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e paesaggistica funzionali e compatibili con tali obiettivi, o finalizzati alla riqualificazione ambientale. Senza prescindere dai meri fini conservazionistici attribuiti dalla legge alle Riserve naturali, esso persegue anche le finalità di sviluppo socio-economico delle comunità locali.

A tal fine, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art.12 della L.R. 42/96, il PCS suddivide il territorio della Riserva in zone RN, RG, RP e AC, indicando per ciascuna zona modalità ed eventuali parametri di intervento.

Vengono altresì individuate le attività da favorire ed incentivare.

2 – Tutti gli interventi previsti rispettano quanto indicato al punto 7 pericolosità naturali e conclusioni della relazione geologica allegata.

#### **Art. 5 - Navigabilità**

1. La navigabilità è vietata in tutte le zone della Riserva, salvo autorizzazioni o concessioni da parte dell'Organo gestore, per fini di ricerca, monitoraggio o per altre motivate situazioni.

#### **Art. 6 - Tutela della flora e della fauna**

1. All'interno della Riserva è vietata la raccolta e detenzione di specie floristiche e faunistiche. Tale norma può essere derogata per motivi gestionali e scientifici con autorizzazione dell'Organo gestore.

2. E' vietata l'introduzione di individui di specie vegetali ed animali non autoctoni.

#### **Art. 7 - Perimetri della Riserva**

1. Il perimetro dell'ambito territoriale disciplinato dal presente strumento urbanistico è individuato nella Tavola 1 - Perimetro definitivo e zonizzazione in scala 1:5.000.

Il perimetro del PCS costituisce la precisazione in scala dettagliata del perimetro

provvisorio individuato dalla legge istitutiva della Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo, così come definito dalla L.R. 42/96.

Esso coincide materialmente con i seguenti capisaldi:

- verso NORD il limite della Riserva segue il piede esterno dell'argine del canale escluso dalla Riserva, comprendendo quindi l'intero argine, per il tratto a nord-ovest

- verso EST è definito dalla recinzione lungo la via delle Valli per il tratto più a nord; prosegue escludendo e lambendo l'edificio della foresteria; prosegue su aree di proprietà privata (valle Cantareale) e segue l'argine esterno del canale;

- verso SUD il perimetro segue il piede esterno dell'argine del canale;

- verso OVEST il perimetro segue le canalette di irrigazione dell'area agricola della Muzzanella.

## **Titolo 2. Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva**

### **Art. 8 - Zonizzazione**

1. Il territorio della Riserva è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona RN di tutela naturalistica;
- zona RG di tutela generale;
- zona RP aree per servizi;
- zona AC aree contigue.

### **Art. 9 – Zona RN di tutela naturalistica**

#### **9.1. Prescrizioni generali**

9.1.a. La zona RN comprende gran parte delle ex valli da pesca presenti nella Riserva, le barene, i canneti e la laguna del Corgnolo.

L'area costituisce il nucleo fondamentale della Riserva della Valle Canal Novo. In questa zona si dovrà operare per conservare l'ambiente naturale ed il paesaggio nella loro integrità; a tal fine saranno ammessi unicamente interventi mirati alla valorizzazione delle peculiarità ambientali o al ripristino e restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico. In questa zona si svolgeranno le attività di gestione della Riserva principalmente indirizzate alla conservazione, alla ricerca scientifica e alla sperimentazione.

9.1.b. È vietato l'intervento di nuova edificazione.

9.1.c. Al fine di evitare un eccessivo disturbo dell'avifauna durante il periodo di nidificazione e dello svernamento gli interventi e i lavori che possano arrecare disturbo alla fauna dovranno essere eseguiti tra il 1 luglio ed il 1 ottobre.

9.1.d. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

9.1.e. La *Zona RN di tutela naturalistica* è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- *Ambito RN1: Valle Popezza;*
- *Ambito RN2: Laguna Corgnolo;*
- *Ambito RN3: Canale PIM.*

### **9.2. Ambito RN1: valle Popezza**

- a. Per la tutela naturalistica di quest'area particolarmente pregiata è consentito lo sfalcio e il decespugliamento delle specie arbustive al fine di incrementare le nicchie ecologiche e la biodiversità vegetale ed animale.
- b. E' consentito il controllo dei livelli idrici a fini naturalistici, il ripascimento delle barene, la ricostruzione delle isole, il controllo ed eradicazione di *Lonicera japonica*, *Amorpha fruticosa*, *Myocastor coypus*, *Trachemys sp.* *Procambarus clarkii*.
- c. Sono consentiti gli interventi legati al monitoraggio, alla ricerca ed alla gestione del patrimonio faunistico e floristico, in ottemperanza alle indicazioni previste nel Piano faunistico e previa autorizzazione dell'Organo gestore.
- d. I ruppieti presenti all'interno dell'ambito RN1: Valle Popezza devono essere lasciati alla libera dinamica naturale.
- e. Coerentemente con quanto previsto dalle Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale (DGR 546 del 28/03/2013), sono consentite movimentazioni di sedimenti e dragaggi solo se finalizzati al miglioramento dell'idraulica del sito e se funzionali ad un miglioramento degli habitat presenti.

### **9.3. Ambito RN2: laguna Corgnolo**

- a. E' vietato qualunque tipo di modifica dello stato dei luoghi se non strettamente finalizzato al miglioramento degli ecosistemi esistenti.
- b. E' vietata l'accessibilità ai canali, da imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo, esclusi quelli autorizzati dall' Organo gestore.
- c. Coerentemente con quanto previsto dalle Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale (DGR 546 del 28/03/2013), sono consentite movimentazioni di sedimenti e dragaggi solo se finalizzati al miglioramento dell'idraulica del sito e se funzionali ad un miglioramento degli habitat presenti.

### **9.4. Ambito RN3: canale PIM**

- a. E' vietato qualunque tipo di modifica dello stato dei luoghi se non strettamente finalizzato al miglioramento degli ecosistemi esistenti.
- b. E' consentito il controllo e la eradicazione di *Myocastor coypus*, *Trachemys sp.* *Procambarus clarkii*.



## **Art. 10 – Zona RG di tutela generale**

### ***10.1. Prescrizioni generali***

10.1.a. L'area delimitata come zona RG di tutela generale è costituita da più ambiti che comprendono aree miste di specchi d'acqua, barene e canneti. In questa zona l'obiettivo del PCS è quello di contemperare al meglio la tutela della natura e lo sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura; a tal fine saranno ammessi interventi di ristrutturazione, di realizzazione di percorsi didattici, di recupero di habitat degradati, di attività agricole compatibili con le esigenze di conservazione.

10.1.b. L'accessibilità pedonale della Riserva deve essere garantita, nei limiti del possibile, a tutte le categorie di utenti che intendano fruire delle attività didattiche o che vogliano percorrere l'area per interesse naturalistico.

10.1.c. Nelle aree di cui al presente articolo potranno essere realizzati percorsi per la fruizione turistico- ricreativa della Riserva, simili a quelli già esistenti, secondo i tracciati di massima individuati nella Tavola 2 - Interventi.

Nella rete di sentieri l'Organo gestore potrà individuare i tratti fruibili, temporaneamente o stabilmente. In tal caso il Regolamento della Riserva e la segnaletica indicheranno le modalità di fruizione di tali percorsi pedonali con soluzioni rispettose dell'ambiente, della fauna e dei visitatori.

La realizzazione di nuovi sentieri, il recupero dei tracciati esistenti, la manutenzione dei sentieri esistenti devono rispondere a criteri di intervento meno invasivi possibili:

- il tracciato si deve adattare il più possibile al terreno, riducendo le necessità di scavo e di movimento terra; non deve presentare ostacoli o dislivelli inagibili ai disabili;

- il fondo deve permettere un buon drenaggio ed un livellamento efficace, deve essere il più possibile naturale e quindi permeabile, in terra o ghiaino nel caso di percorsi in aderenza al terreno, avendo cura di evitare la presenza di fango, sabbia, sassi, radici affioranti che costituiscono impedimento e pericolo, garantendo al contempo un efficace inserimento ambientale, o in assi di legno nel caso di percorsi sopraelevati, come l'esistente passerella;

- le staccionate, da prevedere per la sicurezza del visitatore là dove risultino necessarie, devono essere in materiale ligneo dal disegno semplice e atte a garantire sicurezza al passaggio del visitatore;

Il sentiero deve essere dotato, là dove risulta necessario, di schermature da realizzare in canne palustri o grisiolate, con lo scopo di contenere al minimo il disturbo dipendente dalle presenze antropiche e allo stesso tempo di offrire le condizioni migliori per le osservazioni naturalistiche.

La pendenza dei percorsi, dove possibile, non dovrà superare il 5%. Sarà possibile

realizzare rampe di raccordo fra piani diversi con pendenza non superiore all'8%.

10.1.d. Le recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture leggere e materiali naturali (legno o canna palustre) con minimali apporti di leganti strutturali applicati laddove strettamente indispensabili.

Non sono ammesse recinzioni in muratura.

10.1.e. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

10.1.f. Sono ammessi gli interventi per impianti tecnologici sostenibili ed alimentati da energie naturali (pannelli solari o fotovoltaici, ecc.), ad esclusione degli impianti eolici e comunque previa autorizzazione dell'Organo gestore.

## **10.2. Ambito RG1: museo di valle**

a. In tale ambito sono previsti interventi di recupero naturalistico dei canali e specchi d'acqua di valle e dei lavori finalizzati alla realizzazione di un percorso didattico - educativo.

## **10.3. Ambito RG2: argini**

### 10.3.1. Norme generali per gli argini

a. Sono consentite le operazioni e gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica delle aree adiacenti gli argini.

### 10.3.2. Ambito RG2 a: sistema principale di argini

a. Gli argini di cui al presente articolo possono, essere piantumati lateralmente con specie arbustive autoctone o tradizionali, (*Salix alba*, *Salix cinerea*, *Populus alba*, *Alnus glutinosa*, *Viburnum opulus* ed altre specie spontanee di provenienza locale certificata ritenute adeguate) nelle aree indicate nella carta degli interventi. Sono inoltre consentiti tutti gli interventi finalizzati al controllo delle specie alloctone (*M. coypus*, *P. clarkii*, *Trachemys sp.*, etc).

b. E' obbligatoria la gestione degli argini, con sfalci laddove sono presenti formazioni a prato e con il controllo delle neofite e dei rovi.

c. E' favorito il controllo di *Amorpha fruticosa*.

d. E' obbligatoria l'eliminazione di qualsiasi infrastruttura e/o sottoservizio nel terreno di cui al presente articolo.

### 10.3.3. Ambito RG2 b: argine strada

a. E' favorito il controllo di *Amorpha fruticosa*.

### 10.3.4. Ambito RG2 c: argine Muzzanella

a. E' obbligatoria la gestione degli argini, con sfalci laddove sono presenti formazioni a prato e con il controllo delle neofite e dei rovi.

b. E' favorito il controllo di *Amorpha fruticosa*.

c. Sono consentiti gli interventi finalizzati al contenimento della specie *Sus scropha*.

### **10.4. Ambito RG3: barena osservatorio**

a. In tale sito sono previsti interventi di recupero naturalistico della barena mediante decespugliamento.

b. E' prevista la realizzazione di un piccolo percorso didattico connesso funzionalmente con l'area RP1 relativa al Casone preistorico tracciato nel rispetto degli habitat d'interesse comunitario e indicato nella Tavola 2 - interventi.

### **10.5. Ambito RG4: barena Centro Visite**

a. In quest'ambito la gestione degli elementi naturali sarà funzionale al mantenimento tramite sfalcio delle caratteristiche vegetazionali tipiche del sito e al contempo al miglioramento della funzionalità didattico ricreativa del percorso che lo attraversa.

### **10.6. Ambito RG5: ex depuratore Maruzzella**

a. In quest'ambito è prevista la predisposizione di un progetto di caratterizzazione, bonifica e ripristino dell'area.

b. Una volta realizzato il progetto di cui al precedente punto a. dovrà essere valutata l'ipotesi di interventi di ripristino naturalistico delle vasche mediante l'utilizzo di *Phragmites australis* nelle vasche più piccole a nord e di *Hydrocharis morsus ranae* in quelle poste verso l'argine circondariale, anche a fini di fitodepurazione della acque. Nel progetto di caratterizzazione, bonifica e ripristino potranno essere definite e previste, previa scelta localizzativa che garantisca l'esclusione di eventuali effetti negativi sugli habitat presenti, strutture di supporto ad altane con funzione di punti di osservazione e avvistamento di

altezza compatibile con l'ambiente circostante, realizzati con materiale ligneo idoneo.

### **10.7. Ambito RG6: argine valle**

a. E' consentita la previsione di nuovi sentieri e percorsi per la fruizione della Riserva laddove indicati nella Tavola 2- Interventi.

b. La realizzazione di nuovi sentieri, il recupero dei tracciati esistenti, la manutenzione dei sentieri esistenti devono rispondere a criteri di intervento meno invasivi possibili:

- il tracciato si deve adattare il più possibile al terreno, riducendo le necessità di scavo e di movimento terra;

- il fondo deve permettere un buon drenaggio ed un livellamento efficace, deve essere il più possibile naturale e quindi permeabile, in terra o ghiaio nel caso di percorsi in aderenza al terreno, avendo cura di evitare la presenza di fango, sabbia, sassi, radici affioranti che costituiscono impedimento e pericolo, garantendo al contempo un efficace inserimento ambientale, o in assi di legno nel caso di percorsi sopraelevati, come l'esistente passerella;

- le staccionate, da prevedere per la sicurezza del visitatore là dove risultino necessarie, devono essere in materiale ligneo dal disegno semplice e atte a garantire sicurezza al passaggio del visitatore.

Il sentiero deve essere dotato, là dove risulta necessario, di schermature da realizzare in canne palustri, con lo scopo di contenere al minimo il disturbo dipendente dalle presenze antropiche e allo stesso tempo di offrire le condizioni migliori per le osservazioni naturalistiche.

La pendenza dei percorsi, dove possibile, non dovrà superare il 5%. Sarà possibile realizzare rampe di raccordo fra piani diversi con pendenza non superiore all'8%.

L'intervento deve garantire comunque il naturale dinamismo delle acque lagunari e quindi dell'intero ecosistema della zona RN2.

### **10.8. Ambito RG7: area agricola la Muzzanella**

a. In tale ambito sono previsti interventi di ripristino ambientale, finalizzati ad un miglioramento della funzionalità ecologica della Riserva, in ottemperanza alle indicazioni del Piano Faunistico Regionale.

Le superfici dall'area della Muzzanella potranno anche essere interessate da interventi compensativi volti a ricreare una situazione ambientale idonea all'insediamento di habitat e specie tipiche del luogo, intervenendo come segue:

- scavo e modellazione morfologica in modo da realizzare:

- argini perimetrali mediante il riutilizzo dei terreni prelevati in loco;
- costituzione di bacini chiusi di acqua dolce;
- costituzione di uno o più bacini di acqua a salinità controllata;
- costituzione di un canale di sezione irregolare e andamento sinuoso, tali da ottenere caratteristiche simili ai canali naturali, per alimentare i bacini mediante circolazione naturale;
- rinaturazione delle aree emerse al fine di realizzare i seguenti habitat:
  - canneti d'acqua dolce, a quote diverse;
  - canneti d'acqua a salinità variabile, a quote diverse.

Per quanto concerne le rimanenti aree, l'obiettivo degli interventi è il ripristino di habitat ad oggi assenti all'interno della Riserva naturale e, più in generale nell'intero contesto della bassa pianura e della gronda lagunare. A tale scopo sarà opportuno intervenire con operazioni di rinaturazione finalizzate alla creazione di:

- prati stabili;
- prati umidi a quote diverse;
- lembi di bosco e mantelli igrofilii;
- lembi di bosco planiziale.

A completamento verranno realizzati interventi infrastrutturali legati agli scopi di monitoraggio, didattica e fruizione della Riserva che consistono in:

- realizzazione di percorsi di servizio e di osservazione;
- collegamento pedonale con il centro Visite di Valle Canal Novo;
- attuazione degli interventi attraverso tecniche di ingegneria naturalistica che assicurino la ricostituzione del manto vegetale, il consolidamento dell'area, il trattamento del suolo e delle acque, il reinserimento ambientale e paesaggistico, ma anche la fruibilità.

### **10.9. Ambito RG8: area agricola**

a. E' previsto il mantenimento dell'attività agricola-produttiva e l'incentivazione alla coltivazione biologica; finalità del PCS è favorire la conversione verso forme di produzione più sostenibili a fronte della possibilità di identificare i prodotti con il marchio della Riserva.

### **10.10 Ambito RG9: laghetto ingresso**

a. Si dovrà attuare un intervento di ripristino con finalità migliorative, anche dal punto di vista percettivo, con riqualificazione di habitat acqua dulcicoli e delle sponde igrofile. È auspicabile il controllo dell'invasiva acquatica *Lemna minuta*.

### **10.11 Ambito RG10: area del Vanin**

a. Gli interventi previsti dovranno essere finalizzati ad un miglioramento della fruizione didattico – ricreativa. Saranno permessi interventi di ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture esistenti e l'alimentazione artificiale degli anatidi con scopo attrattivo utilizzando unicamente graniglia di mais, orzo, frumento e riso.

## **Art. 11 – Zona RP – aree per servizi**

### **11.1. Prescrizioni generali**

11.1.a. Le aree delimitate come zone RP per servizi sono costituite da più ambiti che comprendono le aree con edifici e strutture funzionali alla gestione della Riserva e allo svolgimento delle attività didattiche e ricettive. In questa zona l'obiettivo del PCS è quello di concentrare le aree funzionali alla logistica e fruizione della Riserva stessa; in queste aree infatti si trovano gli edifici tipo casone del centro visite, dell'ufficio riserve e del punto di ristoro, della didattica, dell'acquario lagunare, dell'osservatorio panoramico e l'area didattica e ricreativa con il casone di ispirazione preistorica.

In queste aree è consentita la possibilità di copertura dei tetti delle strutture con cannuccia attraverso modalità tradizionale o con il tipo Ungherese, così come definito dal successivo articolo 13.

11.1.b. I sentieri dovranno quindi avere un fondo il più possibile compatto e piano.

La realizzazione di nuovi sentieri, il recupero dei tracciati esistenti, la manutenzione dei sentieri esistenti devono rispondere a criteri di interventi meno invasivi possibili:

- il tracciato si deve adattare il più possibile al terreno, riducendo le necessità di scavo e di movimento terra.

- il fondo deve essere il più possibile naturale e quindi permeabile, in terra o pietrame nel caso di percorsi in aderenza al terreno, avendo cura di evitare la presenza di fango, sabbia, sassi, radici affioranti che costituiscono impedimento e pericolo, garantendo al contempo un efficace inserimento ambientale, o in assi di legno nel caso di percorsi sopraelevati, come l'esistente passerella;

- le staccionate, da prevedere per la sicurezza del visitatore là dove risultino necessarie,

devono essere in materiale ligneo dal disegno semplice e atte a garantire sicurezza al passaggio del visitatore.

11.1.c. La recinzione perimetrale dovrà essere realizzata con strutture leggere e possibilmente con materiali naturali.

Non sono ammesse recinzioni in muratura.

Non sono ammesse recinzioni montate su fondazioni continue ma solo su plinti isolati e comunque senza barriera fisica continua sulla linea di terra.

11.1.d. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

### *Prescrizioni specifiche*

La zona RP è suddivisa nei seguenti ambiti nei quali saranno consentiti gli interventi di cui al presente articolo e alle successive norme urbanistico- edilizie:

## **11.2. Ambito RP1: edifici e attrezzature**

### 11.2.1. Ambito RP1 a: centro visite, ufficio riserve, biglietteria, ristoro, area ricreativa

a. In questo ambito, gli edifici esistenti possono essere ristrutturati ed eventualmente ampliati con interventi diretti solo se l'ampliamento risulta funzionale alla gestione e fruizione della Riserva e coerente con le esigenze dell'Organo gestore, in funzione del punto di informazione e del centro visite della Riserva stessa e della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella. E' perciò ammesso l'ampliamento nella parte posteriore dell'edificio attualmente destinato alla ristorazione con caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto ambientale e si dovranno armonizzare con gli altri manufatti presenti nella Riserva.

b. In queste aree sono ammessi gli interventi per manufatti provvisori, previa autorizzazione dell'Organo gestore e formale autorizzazione dell'autorità competente.

Si definiscono "manufatti provvisori" quei manufatti volti a far fronte a esigenze stagionali o transitorie, riferite ad un periodo massimo di sei mesi, caratterizzati da dimensioni tali da non costituire ingombro eccessivo e realizzati in materiali leggeri e agevolmente asportabili.

c. Sono ammessi gli interventi per impianti tecnologici. Si definiscono tali gli interventi destinati a contenere impianti tecnici di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria.

### 11.2.2. Ambito RP1 b: acquario lagunare, osservatorio panoramico

a. In questo ambito, gli edifici esistenti possono essere ristrutturati, E' inoltre prevista la realizzazione di un solo nuovo edificio lungo il percorso che porta all'acquario lagunare; tale edificio dovrà possedere caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto ambientale e si dovrà armonizzare con gli altri manufatti presenti nella Riserva. In ogni caso la costruzione di un edificio funzionale alla fruizione della Riserva dovrà rispettare le norme del successivo art. 13.

b. Sono ammessi gli interventi per impianti tecnologici. Si definiscono tali gli interventi destinati a contenere impianti tecnici di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria.

### **11.3. Ambito RP2: deposito**

a. E' consentito il recupero dell'edificio del magazzino degli attrezzi anche con aumento di volume, fino ad un massimo di 800 mc compreso il volume esistente, se l'ampliamento risulta funzionale alla gestione e fruizione della Riserva e secondo le esigenze dell'Organo gestore.

### **11.4. Ambito RP3: osservatorio**

a. E' consentita la realizzazione di più punti da utilizzare come osservatori didattici.

b. Le strutture degli osservatori dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture leggere e materiali naturali (legno) con minimali apporti di leganti strutturali applicati laddove strettamente indispensabili. Non sono ammesse pareti in muratura.

L'altezza massima del piano di calpestio di dette strutture dovrà avere misure compatibili con l'ambiente circostante.

### **11.5. Ambito RP4: viabilità**

a. **Nell'ambito RP4 viene prevista la possibilità di ampliare la viabilità al fine di consentire il passaggio e la sosta temporanea dei mezzi, migliorando l'accesso alla Riserva**

### **11.6 Ambito RP5: spazio di accesso alla Riserva su palafitte**

a. In corrispondenza del laghetto vicino all'ingresso della Riserva è prevista la possibilità di realizzazione di uno spazio per l'accesso e la prima accoglienza delle persone in visita alla Riserva da realizzarsi su palificazione in modo da garantire la massima tutela degli habitat acqua dulcicoli e delle sponde igrofile. I materiali da costruzione dovranno essere il più possibile naturali (legno trattato in autoclave) salvo gli elementi di consolidamento



strutturale.

## **Art. 12 – Zone AC – aree contigue**

12.1.a. Sono le aree a sud della Riserva che comprendo le barene e il tratto di laguna che collega la Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo a quella della Foci dello Stella.

Sono inoltre individuate le aree a nord della Riserva, di proprietà comunale, che comprendono delle aree lagunari.

12.1.b. Le aree contigue individuano:

- AC1 aree contigue sud: la connessione ecologica tra Riserva Valle Canal Novo e Riserva Foci dello Stella;

- AC2 aree contigue nord: l'ambito all'esterno della Riserva lungo il limite settentrionale.

Sono qui vietati gli interventi che ne alterino gli attuali caratteri morfologici e naturalistici.

## **Art. 13 – Norme urbanistico – edilizie per i manufatti esistenti**

1. Il corpo edilizio principale degli edifici tipo casone deve essere a pianta semplice e comunque il risultato di una combinazione di elementi tipologici elementari; lo scopo consiste nell'evitare superfetazioni garantendo invece una facile lettura del volume primario a pianta rettangolare, tipica del casone. Negli edifici funzionali alla fruizione e gestione della Riserva, l'edificio del casone potrà essere suddiviso internamente secondo le esigenze dell'Organo gestore, fermo restando che l'involucro esterno del casone dovrà comunque essere di forma rettangolare, con rapporto dimensionale tra i due lati di 1:1,5 o 1:1,7.

Eventuali fabbricati di servizio indipendenti dall'edificio principale possono essere realizzati in elementi strutturali leggeri (per es. telaio metallico) purché il volume si presenti rivestito in materiale naturale o ligneo.

2. I muri perimetrali del corpo principale devono essere preferibilmente rivestiti in canna; l'altra rifinitura ammessa è l'intonaco civile a coloritura chiara o il rivestimento in legno.

3. Gli elementi strutturali orizzontali (solai e coperture) devono essere preferibilmente in legno sia per quanto riguarda lo scheletro portante sia per il piano di calpestio o di falda.

La copertura deve essere a falda inclinata a pendenza unica, minima 40%; se non è realizzata in fascine di canna secondo la tradizione costruttiva locale occorre almeno

prevederne il rivestimento in canne in uno spessore adeguato a mantenersi nel tempo. Sono consentite le coperture in canne tipo "Ungherese", cioè con uno spessore delle canne maggiore rispetto a quello tradizionale.

Non sono ammessi i ballatoi e le scale esterne salvo che per il superamento di obiettivi dislivelli.

4. I serramenti devono essere in legno, lasciato al colore naturale o dipinti secondo i colori propri della tradizione locale, con eventuali scuri in legno anch'esso lasciato al colore naturale o dipinti secondo i colori propri della tradizione locale; non si possono prevedere aperture di lucernai sul piano di falda.

#### **Art. 14 – Interventi**

1. Gli interventi previsti, descritti nella relazione illustrativa (Cap 9.6), servono a migliorare lo stato generale della Riserva, ad aumentare la biodiversità complessiva e a favorire la localizzazione di eventuali attività antropiche in sintonia con tali obiettivi.

L'individuazione cartografica dei differenti ambiti nei quali attuare i rispettivi interventi previsti è riportata nella "Tavola 2 - Interventi"; all'interno di tale elaborato sono individuate le diverse tipologie di intervento previste nelle diverse zone di cui all'Art.8 delle presenti NA.

#### **Art. 15 - Punti di accesso alla Riserva**

1. L' Organo gestore potrà collocare in corrispondenza degli accessi all'area della Riserva adeguati cartelli segnaletici ed eventuali barriere mobili per controllare e/o gestire gli accessi all'area naturale da terra.

#### **Art. 16 – Segnaletica**

1. La segnaletica turistica e la cartellonistica informativa per la fruizione, di cui ai precedenti commi potrà essere collocata all'esterno del perimetro della Riserva in prossimità degli ingressi e lungo i percorsi come indicativamente localizzati nella "Tavola 2 - Interventi".

2. La realizzazione della cartellonistica all'interno dei percorsi fruibili dell'ambito dovrà essere coordinata con quella posta all' esterno della Riserva in modo da promuovere il

territorio dall'interno dell'ambito della Riserva e viceversa. La cartellonistica dovrà contenere: segnali di direzione, informazioni geografiche, divieti e prescrizioni, informazioni sui siti, sulla fauna, flora ed habitat presenti.

Dovrà essere studiata graficamente in modo da orientare o disciplinare i comportamenti dei fruitori in modo semplice e immediato attraverso la redazione di uno specifico progetto della comunicazione e didattico concordato con l'Organo gestore o definito da quest'ultimo.

### **Art. 17 – Attività da incentivare**

E' prevista la realizzazione di un percorso ciclabile perimetrale, esterno alla Riserva, per la realizzazione del quale devono essere avviati uno o più progetti (in caso di stralci realizzativi) che valutino le possibili fonti di finanziamenti da convogliare sugli interventi, anche utilizzando finanziamenti privati relativi ad attività e manufatti direttamente correlati alla fruizione turistica della Riserva stessa.

Sono inoltre incentivate l'agricoltura biologica e le attività per le quali concedere l'utilizzo del Logo elencate nell'"Allegato 1 Criteri per l'utilizzo del Logo".

### **Art. 18 – Vincoli**

1. I vincoli che insistono sul territorio della Riserva ai sensi delle vigenti leggi sono:

#### Riserva Naturale

Per la Riserva valgono le prescrizioni ai sensi della Legge Regionale n. 42 del 30/09/1996.

#### Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004

Le aree della Riserva sono di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 142 comma 1 lett. f e i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte alle disposizioni del comma 1 lett. a.

Inoltre sono regolate dallo stesso art. 142 comma 1 lettera i) le aree umide che sono incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n.448.

#### Perimetro ZSC e ZPS IT3320037

Gli interventi in questa zona fanno riferimento agli obiettivi e alle disposizioni previste dalla direttiva "Habitat" 43/92, oltre che alle norme nazionali e regionali.

#### Classe sismica 4

Tutto il Comune rientra in tale classe sismica ai sensi dell'Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.

## Allegati

### Criteri per l'utilizzo del Logo

#### *Allegato 1 alle NA del PCS della Riserva Naturale Regionale Valle Canal Nuovo*



Il logo "Riserve Naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella" è il marchio che identifica le due Riserve naturali lagunari rispettivamente della "Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo" e della "Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella".

1. L'uso del Logo è finalizzato a far conoscere l'esistenza delle due riserve e del loro patrimonio ambientale attraverso un veicolo di comunicazione, il logo stesso, il cui utilizzo può essere effettuato in differenti modi anche associato a luoghi, attività e prodotti non direttamente afferenti ai perimetri delle riserve.
2. Attraverso l'utilizzo del Logo si deve promuovere un sistema di riconoscibilità e di accreditamento di quelle imprese che, condividendo le finalità istituzionali delle due riserve, hanno assunto precisi impegni nell'adozione di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, concorrendo alla diffusione nel territorio della cultura e dei metodi della certificazione di qualità ambientale e più in generale dello sviluppo sostenibile.
3. Il Logo ha assunto anche una importante funzione nello sviluppo del marketing territoriale attuato dall'Organo gestore garantendo due principali funzioni:
  - garantire la qualità a chi visita le riserve;
  - promuovere gli operatori del territorio.
4. Il Logo potrà essere concesso qualora:

- vengano finanziati e/o attivati interventi di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio;
  - vengano effettuati interventi di miglioramento del territorio coerenti con le finalità perseguite dal regolamento delle due riserve;
  - a titolo di riconoscimento alle organizzazioni (produttori o prestatori di servizi) che si impegnino a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività;
  - il soggetto concessionario esegua interventi di miglioramento ambientale affinché tale contributo possa essere reso visibile presso i consumatori e i fruitori;
  - venga finanziato o eseguito lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente (come l'agricoltura biologica);
  - venga diffusa e valorizzata l'immagine del territorio delle due riserve presso i gli abitanti del Comune di Marano e della Bassa Pianura Friulana ed i consumatori ad un più ampio livello.
5. Organo gestore concede l'uso del Logo alle Organizzazioni le cui attività o unità locali o strutture eseguano gli interventi e perseguano le finalità di cui ai precedenti punti. L'uso del Logo è inoltre concesso a quelle Organizzazioni che svolgono le proprie attività all'interno delle riserve.
6. Possono beneficiare dell'uso del Logo tutte le Organizzazioni operanti nei settori indicati di seguito:
- attività agricole;
  - attività collegate alla pesca e al pescato;
  - attività di trasformazione dei prodotti agro alimentari di provenienza locale;
  - attività di ristorazione e similari;
  - eventuali attività ricettive legittimamente presenti all'interno delle Riserve;
  - servizi di guida turistica e guida ambientale-escursionistica;
  - attività artigianali compatibili con l'ambiente che comportino la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o naturali.
7. L'Organo gestore può revocare la concessione del Logo qualora nei confronti del concessionario fosse aperto un procedimento penale per reati di qualsiasi tipo e natura.
- I criteri minimi che l'Organizzazione deve assumere al fine di ottenere l'utilizzo del Logo sono:
  - riduzione del consumo energetico;
  - riduzione del consumo di acqua;

- sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
  - compostaggio dei rifiuti organici;
  - agricoltura biologica;
  - divulgazione di promozione;
  - partecipazione alle iniziative delle riserve;
  - sensibilizzazione del personale alle tematiche ambientali;
  - promozione dei prodotti tipici;
  - attività di fruizione turistico-naturalistica.
8. Resta di esclusiva competenza dell'Organo gestore l'utilizzo del Logo per le attività didattiche di educazione ambientale.